



_____**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**_____

SERVIZIO LIBRO FONDIARIO

CIRCOLARE N. 7 /2009

Trento, 29 dicembre 2009

Oggetto: *Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*

La legge dd. 18 giugno 2009 n. 69, entrata in vigore il 04 luglio, ha introdotto modifiche al codice civile e a quello di procedura civile.

Di seguito si elencano gli articoli di interesse tavolare, con il relativo commento:

A) TRASCRIZIONE DI DOMANDE GIUDIZIALI, SEQUESTRI E PIGNORAMENTI

Artt. 58 comma 4 e 62

Art. 58. (Disposizioni transitorie)

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un

momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. OMISSIS

Art. 62. (Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

1. Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2668-bis. - (Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Art. 2668-ter. - (Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

Gli articoli 58, comma 4, e 62 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 4 luglio 2009) fissano un termine all'efficacia delle annotazioni delle domande giudiziali, del pignoramento e del sequestro conservativo su beni immobili, inserendo, tra l'altro, nel codice civile, i nuovi articoli 2668 bis e 2668 ter.

La disposizione è stata inserita dopo l'art. 2668, all'interno del Capo I Titolo I Libro VI del codice civile: **quindi in una parte del codice non applicabile al sistema tavolare, ove ritenuta incompatibile con esso**, secondo quanto previsto dall'art. 12 Legge Tavolare.

Il fatto che il termine ventennale di durata delle suddette trascrizioni si allinei al termine ventennale di durata massima dell'iscrizione ipotecaria (art. 2847 c.c.), al termine ventennale necessario per usucapire (art. 1158 c.c.), o per la prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ult. comma, 970,

1014, n. 1, 1073, comma 1, 2880 c.c.), tutti istituti che non sono in contrasto con i principi del sistema tavolare e che trovano in esso piena applicazione, **fa propendere per l'applicabilità degli artt. 2668 bis e ter** (con i dovuti adattamenti, v. seconda parte del nuovo art. 2668bis nel quale si fa riferimento agli artt. 2664 e 2659).

Quanto all'istituto della rinnovazione della trascrizione la relativa disciplina è modellata su quella della rinnovazione dell'ipoteca (v. gli artt. 2850 e 2851 c.c., motivo in più a favore dell'applicabilità dei nuovi artt. 2668-bis e ter).

L'art. 58, comma 4, detta un'importante disposizione transitoria, disponendo che la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009 (cioè anteriormente al 4 luglio 1989), o in un momento ancora anteriore, conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi se rinnovata entro il 4 luglio 2010). Quest'ultimo termine non vale, però, per le trascrizioni eseguite meno di vent'anni prima del 4 luglio 2009.

Esempi:

- a) – una annotazione eseguita il 30 giugno 1988 deve essere rinnovata entro il 4 luglio 2010; in tal caso la relativa efficacia durerà per vent'anni da quella della trascrizione di rinnovazione;
- b) – una annotazione eseguita il 30 dicembre 1989 mantiene la sua efficacia fino al 30 dicembre 2009, e quindi deve essere rinnovata entro quella data; essa mantiene, anche in questo caso, la propria efficacia per vent'anni dalla data della trascrizione di rinnovazione. Del pari una annotazione eseguita il 07 luglio 1989 manteneva la sua efficacia fino al 07 luglio 2009 e doveva essere rinnovata entro quella data!

Ai Giudici Tavolari è comunque riservata la valutazione in ordine all'applicabilità della normativa di cui sopra.

In tema di sequestro va precisato che il tenore letterale dell'art. 2668-ter c.c. riguarda quello "conservativo", mentre non viene menzionato il sequestro giudiziario né il sequestro preventivo (che è soggetto a trascrizione, ai sensi del nuovo art. 104 disp. att. c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge sulla sicurezza L. 15 luglio 2009, n. 94). Sarà compito dei giudici tavolari adottare o meno un'interpretazione estensiva e far ricomprendere anche il sequestro giudiziario e quello preventivo negli artt. 2668bis e ter.

B) DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Art. 60

Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dal 4 luglio 2009 uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale. Il Governo dovrà attenersi a numerosi principi elencati alle lett. a) – s) dell’art. 60; tra i quali:

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

C) PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 51

L’art. 51 introduce nel Libro IV Titoli I del codice di procedura civile, il capo III bis, rubricato DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE: artt. 702bis – 702quater.

All’art. 702ter comma 6 è previsto che: “L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione”.

D) ORDINANZA DI CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO

Art. 49

L’art. 49 contiene modifiche al Libro III del codice di procedura civile.

In particolare l’art. 49 punto 3: “All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».”

La presente circolare riveste esclusivamente carattere indicativo, ferma rimanendo ovviamente l'autonoma decisione applicativa in capo ai Giudici Tavolari.

La Dirigente

Dott.ssa Iole Manica